

[Mostra rif. normativi](#)

Legislatura 17^a - 7^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 339 del 08/03/2017

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 384

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera i), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo schema di decreto legislativo in titolo;

premesso che esso dà attuazione alla delega in materia di revisione delle modalità di valutazione e certificazione degli studenti del primo ciclo di istruzione, nonché di svolgimento degli esami di Stato tanto nel primo quanto nel secondo ciclo;

considerate le previsioni in ordine alla valutazione degli apprendimenti relativi al primo ciclo di istruzione e alle modalità di ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

registrate le novità in merito all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, tra cui:

- la semplificazione delle prove che diventano 3 (italiano, matematica e lingue straniere) anziché 4, cui si aggiunge un colloquio;
- l'esclusione della prova INVALSI nazionale dalle prove di esame, fermo restando che essa verrà svolta durante l'anno scolastico, integrata anche dalla rilevazione degli apprendimenti in lingua straniera, e diventa un requisito obbligatorio di ammissione dell'esame;
- la modifica delle commissioni d'esame, la cui presidenza è attribuita non ad un dirigente scolastico di un altro istituto ma a quello preposto all'istituzione scolastica o al docente con funzioni vicarie;

valutate le modifiche alla disciplina degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo, per quanto attiene sia ai requisiti di ammissione, sia alla tipologia delle prove, tra cui:

- l'introduzione, quale ulteriore requisito per l'ammissione, dello svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, coerentemente con la sua estensione prevista dalla legge n. 107 del 2015;
- l'eliminazione della terza prova multidisciplinare predisposta dalle commissioni d'esame, così che le prove restano due (prima prova di italiano e seconda caratterizzante dell'indirizzo di studio), cui si aggiunge il colloquio multidisciplinare, nel quale si espone anche l'esperienza di alternanza scuola-lavoro;
- la previsione dell'obbligo di svolgere durante il quinto anno la prova INVALSI nazionale, che costituisce quindi un altro requisito per l'ammissione all'esame;

esaminate le modifiche apportate all'attribuzione del punteggio con riferimento al credito scolastico e alla valutazione delle prove;

considerate le norme specifiche per lo svolgimento degli esami da parte degli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento;

ritenuto necessario, anche alla luce delle audizioni svolte, apportare alcuni correttivi alla disciplina sopradescritta;

tenuto conto altresì del parere espresso dalla Conferenza unificata, nel quale le Regioni propongono una modifica all'articolo 24;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 1, comma 6, si suggerisce di sostituire le parole: "attesta lo sviluppo delle competenze culturali, in coerenza con le competenze chiave di cittadinanza" con le seguenti: "certifica l'acquisizione delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza";

2. all'articolo 2, si reputano necessarie le seguenti modificazioni:

a. al comma 3, si reputa preferibile precisare che i docenti che svolgono insegnamenti per gruppi di alunni e i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano al consiglio di classe relativo agli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. Inoltre, sempre al comma 3, oltre ai docenti è necessario menzionare anche "gli esperti di cui la scuola si avvale", tra i soggetti che svolgono attività e insegnamenti finalizzati all'ampliamento e "all'arricchimento" dell'offerta formativa, incaricati di fornire elementi conoscitivi su ciascun alunno;

b. al comma 5 (che dovrebbe più correttamente essere numerato come comma 4), vanno soppresse le parole "contitolari della classe", così come il secondo periodo relativo alla valutazione del comportamento. Si propone inoltre di sostituire le parole: "giudizio descrittivo" con le seguenti: "giudizio sintetico";

c. si ritiene necessario inserire un riferimento alla valutazione delle attività alternative previste per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, che dovrebbe essere resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato ed i livelli di apprendimento conseguiti, al pari di quanto previsto dal comma 7;

3. in merito all'articolo 3, occorre definire meglio la disciplina dell'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria. Pertanto, al comma 1, occorre premettere i seguenti commi:

"01. Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

02. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.";

4. all'articolo 4, comma 2, si propone di sostituire le parole: "costituiscono parte integrante del" con le seguenti: "supportano il";

5. all'articolo 5, comma 3, si ritiene preferibile chiarire che il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, "la non validità dell'anno scolastico" anziché "il superamento del limite massimo consentito di assenze, e delibera "conseguentemente" la non ammissione;

6. in ordine all'articolo 6, andrebbe esplicitato meglio il tema dell'acquisizione dei livelli di apprendimento. Pertanto, in sostituzione del comma 1, andrebbero inseriti i seguenti:

"1. L'alunno è ammesso alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* del presente articolo e dall'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 1-*bis*. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di

classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. In caso di ammissione con carenze evidenziate in alcune discipline, in caso di non ammissione alla classe successiva o di non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo, l'istituzione scolastica attiva le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento di cui all'articolo 2, comma 2". Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 6;

7. all'articolo 7, comma 1, si segnala che la forma verbale corretta è "effettua", non "effettuano" e che il riferimento normativo corretto è "articolo 26, comma 2, lettera b)". Inoltre, al comma 3, va specificato che per la prova di inglese l'INVALSI certifica (e non attesta), in convenzione con gli enti certificatori, i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento che si svolgono "anche" in modalità adattiva. Circa il comma 4, si ritiene opportuno indicare che le prove INVALSI si svolgono entro il primo quadrimestre e che la relativa partecipazione costituisce requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. Va peraltro normata l'ipotesi di svolgimento di una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe;

8. relativamente all'articolo 8, appare inoltre più opportuno che il compimento del tredicesimo anno di età per i candidati privatisti che intendono svolgere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo avvenga entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame e non entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento;

9. circa l'articolo 9, si propongono alcune modifiche:

a. al comma 2, si reputa opportuno specificare che la Commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del consiglio di classe. Inoltre, in luogo delle previsioni di cui al secondo e terzo periodo del medesimo comma 2, andrebbe precisato che la Commissione d'esame, per le istituzioni scolastiche tanto statali quanto paritarie, è presieduta da un presidente esterno;

b. al comma 4, lettera a), si ritiene più corretta la seguente formulazione: "prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua";

c. al comma 4, lettera c), è necessario eliminare il riferimento all'articolazione della prova in due sezioni, specificando invece che si tratta di una prova nelle lingue straniere studiate;

10. all'articolo 10, nella rubrica, nonché ai commi 1, 2 e 3, la parola "attestazione" va sostituita con la seguente: "certificazione", in linea con quanto previsto dalla legge delega n. 107 del 2015 e con il decreto legislativo n. 13 del 2013. Inoltre, si suggeriscono le seguenti modifiche:

a. al comma 1, si reputa opportuno menzionare le "competenze chiave e le competenze di cittadinanza", in luogo delle "competenze trasversali e delle competenze chiave";

b. al comma 2, si richiede la soppressione del secondo periodo;

c. al comma 3, primo capoverso, andrebbero sostituite le parole: "Indicazioni Nazionali vigenti" con le seguenti: "Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" e sopprimere l'ultimo periodo;

d. occorre inserire, al comma 3, un ulteriore capoverso: "coerenza con il piano educativo individualizzato per gli alunni disabili";

11. si fa presente che le disposizioni relative all'esame di idoneità nel caso di istruzione parentale, di cui all'articolo 11, dovrebbero trovare applicazione anche per i primi due anni del secondo ciclo, essendo finalizzate a garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

12. all'articolo 12, andrebbe inserito il comma 1-bis: "Nella valutazione degli alunni disabili i docenti fanno riferimento ai criteri di cui all'articolo 314, comma 2, del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297". Inoltre, occorre apportare le seguenti modificazioni:

- a. al comma 5, l'ultimo periodo va riformulato in tal modo: "Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale";
- b. al comma 6, vanno soppresse le parole da: "e viene riportato" fino alla fine del comma;
- c. al comma 7, il primo periodo andrebbe riformulato così: "Agli alunni con disabilità che non sostengono l'esame viene rilasciato un attestato di credito formativo" e andrebbe soppresso l'ultimo periodo;
- d. al comma 12, è opportuno far riferimento ai casi di "particolare gravità", facendo perciò riferimento alla richiesta "della famiglia" e non "delle famiglie". In aggiunta a ciò, gli ultimi due periodi siano sostituiti dai seguenti: "In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 9.";
- e. al comma 13, va aggiunto infine il seguente riferimento "di cui all'articolo 7";

13. all'articolo 13, commi 1 e 3, va espunto il riferimento all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In particolare, al comma 1, occorre specificare che la frequenza di corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura è riferita a "periodi temporalmente rilevanti";

14. all'articolo 14, comma 2, è preferibile sostituire le parole: "*curriculum* individuale" con le seguenti: "percorso dello studente". Inoltre, potrebbe essere aggiunto il comma 2-*bis*: "L'esame di Stato tiene altresì conto delle attività svolte e degli insegnamenti sviluppati nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.";

15. all'articolo 15, comma 2:

- a. la lettera d) andrebbe soppressa;
- b. dopo il comma 2, occorre prevedere che nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una o più discipline, il consiglio di classe delibera con adeguata motivazione l'ammissione o la non ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo;

16. all'articolo 17, comma 2, dopo il primo periodo, si ritiene necessario precisare che la tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità;

17. all'articolo 18, comma 4, dopo il primo periodo, si sollecita l'inserimento di un ulteriore periodo in base al quale è in ogni caso assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta;

18. all'articolo 19, comma 1, laddove si esplicita il contenuto dell'esame di Stato, occorre aggiungere infine "fatto salvo quanto previsto dal comma 7", che prevede l'eventualità di una terza prova scritta. Oltre a ciò:

- a. al comma 2, le parole: "lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica" andrebbero sostituite dalle seguenti: "lingua nella quale si svolge l'insegnamento";
- b. si reputa opportuno sopprimere il comma 6;
- c. al comma 8, sarebbe opportuno indicare la composizione della Commissione di esperti chiamata a proporre al Ministro i testi della prima e della seconda prova scritta, nonché le modalità per la sua costituzione;
- d. al comma 8, siano aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica";

e. dopo il comma 9, si introduca il seguente: "9-*bis*. Il colloquio accerta le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività e degli insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione", di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e sviluppati nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale, e recepiti nel documento del consiglio di classe, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.";

19. all'articolo 20, comma 1, si ritiene opportuno sostituire la parola: "voto" con "punteggio", onde non creare improprie commistioni tra voto e punti;

20. coerentemente con le modifiche richieste all'articolo 7, all'articolo 21, comma 1, si giudica opportuno inserire un ultimo periodo secondo cui per gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. Inoltre, al comma 2 va specificato che, per la prova di inglese, l'INVALSI certifica, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, i livelli di apprendimento, attraverso test di posizionamento che si svolgono "anche" in modalità adattiva, mentre i commi 3 e 5 vanno soppressi, in coerenza con quanto definito dagli articoli 1, comma 7, 4, comma 2, 7, commi 1 e 2, e dall'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 213 del 2009;

21. all'articolo 22, si ritiene indispensabile apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, le parole: " e tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato" vanno soppresse. Occorre invece inserire infine il seguente periodo: "Il consiglio di classe all'interno del piano educativo individualizzato stabilisce la tipologia delle prove e se le stesse hanno valore equipollente";

b. al comma 3, primo periodo, andrebbero aggiunte infine le seguenti parole: "e con le modalità di valutazione in esso previste". Al secondo periodo, le parole: "Tali prove hanno valore equipollente ai fini del" vanno sostituite con le seguenti: "Tali prove, se con valore equipollente, determinano il";

c. il comma 4 potrebbe essere riformulato in maniera più chiara come segue: "Per la predisposizione delle prove d'esame, nonché per lo svolgimento e la correzione delle stesse la commissione d'esame può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico";

d. al comma 6, dopo le parole: "prove non equipollenti a quelle ordinarie", andrebbero inserite le seguenti: "sulla base del piano educativo individualizzato o che non hanno partecipato agli esami";

e. al comma 14, il riferimento alla richiesta "delle famiglie", andrebbe corretto in "della famiglia";

22. all'articolo 23, comma 2, sostituire il secondo periodo con una disposizione che preveda, in una specifica sezione, la certificazione della lingua inglese a carattere nazionale, di cui all'articolo 21";

23. all'articolo 24, nella rubrica, occorre premettere le parole: "Regioni a Statuto speciale"; si condivide inoltre la richiesta della Conferenza delle Regioni di inserire i seguenti commi:

"1-*bis*: "In provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle località ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI; le rispettive modalità di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l'INVALSI";

1-*ter*. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, le prove scritte di carattere nazionale predisposte dall'INVALSI possono essere tradotte o elaborate in lingua slovena";

24. all'articolo 25, comma 1, il riferimento normativo corretti e agli articoli 4, 7 e 21, non agli articoli 4, 7 e 22;

25. all'articolo 26, comma 1, le parole: "entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto" dovrebbero essere sostituite dalle seguenti: "si applicano dal 1° settembre 2017.

La Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni:

I. ascoltata la voce unanime delle associazioni rappresentative del mondo della scuola, si sollecita il Governo a sostituire, all'articolo 2, la votazione espressa in decimi nella valutazione degli alunni della scuola del primo ciclo, con una votazione espressa in cinque livelli di apprendimento identificati con lettere o aggettivi descrittivi in un'apposita rubrica;

II. all'articolo 15, comma 2, lettera c), si invita il Governo a valutare l'opportunità di considerare lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro quale requisito di ammissione all'esame di Stato del secondo ciclo in modo graduale in relazione alla piena attuazione dei percorsi nei diversi territori;

III. si invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire un ulteriore comma all'articolo 24, del seguente tenore: "1-*quater*. Con convenzione stipulata tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Provincia autonoma di Bolzano sono definiti i criteri generali e le modalità per consentire alle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica ed organizzativa, di sviluppare ed adottare in via sperimentale e fino alla conclusione del secondo biennio del secondo ciclo di istruzione e formazione, un'impostazione didattica che può comprendere una propria modalità di valutazione delle competenze degli alunni, ivi compresa la possibilità di sostituire la valutazione in cifre con una valutazione descrittiva delle competenze, di decidere l'ammissione o la non ammissione degli alunni alla classe successiva esclusivamente al termine del triennio o dei bienni previsti dalle indicazioni provinciali per la definizione dei curricula";

IV. appare utile inserire all'articolo 2 un comma 3-*bis*, secondo il quale è oggetto di valutazione periodica e finale anche l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti gli obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo sviluppo delle competenze.